C12307 - BANCA IFIS/FARBANCA
Provvedimento n. 28299

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 luglio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Banca IFIS S.p.A. pervenuta in data 17 giugno 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banca IFIS S.p.A. (di seguito, 'Banca IFIS') è una società a capo dell'omonimo gruppo bancario, attiva nella erogazione di servizi bancari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), con particolare riferimento alle attività di *factoring* e di acquisto *pro soluto* di crediti di difficile esigibilità, nonché nella raccolta bancaria *online* da privati e imprese e nell'erogazione di finanziamenti alle PMI.
Nel 2019, il fatturato nazionale realizzato da Banca IFIS, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è risultato pari a *[1-2]*[*] miliardi di euro.

2. Farbanca S.p.A. (di seguito 'Farbanca') è una società attiva esclusivamente in Italia, nella fornitura di impieghi a farmacie italiane e altre strutture sanitarie, soprattutto attraverso la concessione di mutui chirografari a lungo termine per l'acquisto di nuove licenze e/o la ristrutturazione di nuovi locali. Farbanca è altresì attiva nella raccolta bancaria, possiede un unico sportello fisico sul quale confluisce tutta l'operatività dei clienti e non effettua aperture di rapporti a distanza. Farbanca fa parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza; attualmente la partecipazione rappresentativa del 70,77% del capitale sociale di Farbanca è detenuta dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Nel 2019, il fatturato realizzato da Farbanca, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è risultato circa a circa *[31-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Banca IFIS, del 70,77% del capitale sociale di Farbanca, detenuto da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in virtù della quale Banca IFIS acquisirà il controllo esclusivo della *target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di Euro.

IV. VALUTAZIONE

5. Farbanca è attiva nella fornitura di una specifica forma di finanziamento alle PMI, vale a dire l'erogazione di mutui chirografari a favore di farmacisti per l'acquisto o l'avvio di nuove farmacie. Farbanca, inoltre, è attiva nella raccolta bancaria, operando in tale mercato unicamente con uno sportello fisico ubicato in provincia di Bologna, senza aperture di rapporto a distanza. L'operazione interessa, pertanto, il mercato degli impieghi alle famiglie produttrici - piccole imprese e il mercato della raccolta.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati e/o informazioni sono stati omissati per esigenze di riservatezza.]*

6. Per quel che riguarda il mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, pur essendo la *target* focalizzata sul segmento farmaceutico-sanitario, in relazione al quale ha maturato una maggiore esperienza, essa offre prodotti che, in termini di costi e condizioni, possono essere offerti anche dalla generalità del sistema bancario. Con riguardo alla dimensione geografica di tale mercato, esso presenta una dimensione territoriale locale, che, nella prassi dell'Autorità, è stata valutata in prima approssimazione a livello provinciale.

7. Per quel che concerne il mercato della raccolta, esso presenta una dimensione territoriale locale che, nella prassi dell'Autorità, è stata valutata in prima approssimazione a livello provinciale.

8. In ciascuno dei mercati interessati, anche in considerazione delle dimensioni particolarmente contenute della società acquisita, la quota di mercato dell'entità *post-merger* risulterà esigua, in quanto mai superiore al 10%. I mercati interessati, inoltre, sono caratterizzati dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

9. In definitiva, alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che la concentrazione in esame non sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale del mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli